



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Ulteriori domande e risposte ai quesiti pervenuti relativi alla circolare 6 agosto 2021 n.359320.

- 8) Si chiede se, in caso di scostamento dei dati indicati in domanda da quelli desumibili dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2021 e di presentazione dei relativi documenti probanti anche tramite dichiarazioni rese dall'azienda ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sia comunque previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute.**

R.: Si, è previsto un controllo a campione del 5% così suddiviso:

- 2% da eseguirsi durante la fase istruttoria;
- 3% da eseguirsi successivamente all'atto di concessione.

Delle sopra indicate percentuali la metà sarà estratta sulla base di criteri di rischio.

- 9) Si chiede come mai non sia stata prevista la possibilità di richiedere agevolazioni previdenziali ex art. 5, comma 2, lett. d del D.Lgs. n. 102/2004;**

R.: La domanda di agevolazione deve essere presentata all'Inps, infatti nel testo del D.Lgs. 102/2004, la parte relativa alle agevolazioni previdenziali è trattata all'art.8 recante le modalità, tempistiche e percentuali per la presentazione della domanda, corredata da idonea documentazione, per l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

- 10) Come mai non è stata prevista l'indicazione degli estremi del foglio catastale degli appezzamenti colpiti da avversità (indispensabile nel caso in cui i comuni non siano stati interessati per tutto il territorio)?**

R.: La declaratoria indica il comune interessato, il dettaglio dei fogli di mappa è contenuto nelle delibere regionali.

- 11) Nel caso in cui non si abbiano ancora disponibili i dati della produzione 2021 (per es. nel caso di produttori di kiwi che non avranno effettuato la raccolta prima del 14 ottobre 2021), in che modo è possibile effettuare i calcoli necessari?**

R.: Per la verifica ed il calcolo della produzione 2021 non ancora raccolta prima della scadenza per la presentazione della domanda, si potranno utilizzare o la media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o quella dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Qualora tali valori non siano rappresentativi della realtà aziendale possono essere



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

utilizzati ulteriori dati aziendali sulla base della documentazione probante in possesso dell'azienda.

- 12) Il seguente paragrafo della circolare: “Le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell’evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa, o da fondo di mutualizzazione, a copertura del rischio gelo-brina (per le gelate e brinate) e grandine (per le grandinate), ai sensi del piano gestione dei rischi 2021 (approvato con D.M. n. 9402305 del 29/12/2020).” sembra in contraddizione con il successivo: “Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, quella residua in campo a seguito dell’evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.”.**

R.: Il secondo paragrafo indicato nella FAQ si riferisce a contratti in essere da assicurazioni agevolate (diverse da gelo brina e grandine) e NON agevolate o da altre misure di aiuto riferite a danni sulle produzioni 2021; trattasi di disposizione regolamentare (Reg. (CE) n. 702/2014 art. 25 comma 9) ai sensi della quale la misura di aiuto è stata attivata in esenzione di notifica. Per quanto riguarda il primo comma la disposizione è finalizzata ad evitare la sovra-compensazione. Affinché non si vada in sovra-compensazione si dovranno decurtare eventuali indennizzi assicurativi percepiti o previsti da contratti in essere da assicurazioni agevolate (diverse da gelo brina e grandine) e NON agevolate o da altre misure di aiuto riferite a danni sulle produzioni 2021.

- 13) In merito all’indicazione prevista nelle note del modello di domanda, di non calcolare nella PLV danneggiata le superfici di colture pluriennali e vigneti impiantati negli anni 2020 e 2021, si chiede conferma se nel calcolo della PLV anno 2021 si debbano escludere le colture pluriennali e i vigneti non danneggiati.**

R.: No, le colture pluriennali e i vigneti non danneggiati impiantati sino all’annualità 2019 compresa possono essere considerati per il calcolo della PLV.

In caso di indisponibilità di dati aziendali o di mercato del prodotto considerato per l’anno 2021, è data la possibilità di utilizzare lo Standard Value (qualora tali valori non fossero rappresentativi della realtà aziendale dovranno essere sostituiti dai dati aziendali sulla base di documentazione probante) ovvero, per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2021, possono essere utilizzati valori rientranti nei prezzi massimi e nelle rese standard stabiliti fino al 2020 (2016/2020).

- 14) Come mai solamente per i vigneti, il modello di domanda prescrive la necessità: “...di aver ridotto almeno al 60% la produzione per i vigneti al terzo anno di impianto (dal 2019)” e tale condizione non viene prevista anche per le altre coltivazioni pluriennali che di fatto entrano in produzione anch’esse dopo circa 3 anni?**

R.: Perché mediamente i frutteti al terzo anno sono già oltre questa percentuale produttiva rispetto al



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

pieno potenziale.

15) Si chiarisca come di fatto debba essere effettuata la riduzione di cui alla domanda 14, è da effettuarsi sulle produzioni reali oppure sui valori standard?

R.: La riduzione dovrà essere effettuata rispetto ai valori medi aziendali o, in assenza di questi, rispetto alle rese benchmark e nei limiti dei prezzi massimi stabiliti per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate.

16) La condizione di non dover richiedere l'aiuto per i frutteti impiantati successivamente all'anno 2018, deve riguardare anche il calcolo della PLV del triennio precedente o della PLV 2021 nel caso di colture non danneggiate? Ciò perché l'esclusione riguarda solo il 2020 e 2021 e non il 2019?

R.: L'annualità indicata del 2018 è un refuso, dovrà intendersi invece 2019. Essendo i frutteti chiaramente colture pluriennali, per il calcolo della PLV, si possono considerare le colture impiantate fino all'annualità 2019 compresa.

17) Si chiarisca che l'impostazione di lavoro segue le modalità indicate nella circolare e che quindi nella generalità dei casi la domanda si completa con i dati desunti dalle banche dati del Mipaaf. Non si deve effettuare il controllo di tutte le domande, ma, in fase istruttoria, si controllano solo il 2% delle domande?

R.: Si conferma che il controllo sarà effettuato a campione secondo le modalità indicate nella risposta alla FAQ n.8 (5%, di cui la metà estratte sulla base di criteri di rischio definiti dall'Ente istruttore); la domanda deve essere compilata con i dati aziendali, ove presenti; i valori standard sono utilizzati dall'Ente istruttore per i controlli; per la possibilità di utilizzare valori ufficiali Mipaaf si rinvia alla FAQ n. 13.

18) In riferimento alla determinazione della PLV aziendale, circa il valore da determinare per singola coltura danneggiata dall'evento, si chiede quale sia l'importo da considerare nel caso in cui la fattura di vendita riporti sia il valore merce che quello delle spese di mediazione?

R.: Ai fini della determinazione della PLV si deve considerare il solo valore imponibile della merce poiché le spese di mediazione non sono previste né sostenute nell'ambito del FSN.

19) In caso di variazione della consistenza aziendale intervenuta nel corso degli ultimi tre anni, la determinazione della PLV del triennio precedente deve essere rapportata alle superfici ed alle colture presenti nell'anno 2021?

R.: Si.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

20) Eventuali premi assicurativi percepiti per il risarcimento delle colture nel triennio precedente, vanno computati nella PLV degli stessi anni?

R.: Si.

21) Nel computo della PLV degli anni 2021 e precedenti devono essere inseriti anche eventuali premi sulla produzione (es. premi PAC, biologico, ecc.)?

R.: No.

22) I compensi derivanti da attività diversificate (es. agriturismo, multimprenditorialità, altro) devono essere computati nel calcolo della PLV aziendale sia degli anni precedenti che del 2021?

R.: No.

23) Per le aziende agricole piccole o piccolissime, le cui colture danneggiate (vite e olivo) sono autoconsumate dalla famiglia dell'azienda stessa, possono presentare domanda utilizzando gli standard value?

R.: Per essere beneficiari dell'aiuto di cui all'art. 5, comma 2 D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, bisogna avere partita Iva ed essere iscritti alla Camera di commercio; la ratio del provvedimento è quella di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole. Pertanto, le produzioni per esclusivo autoconsumo familiare, non possono essere considerate ai fini degli aiuti del D.Lgs. n. 102/04.

24) Nella circolare MIPAAF_2021_0247860, per lo standard value, per il Lazio, per le uve DOP ci sono 5 valori, quale va preso in considerazione?

R.: Lo SV di riferimento dipende dalla varietà coltivata; nell'Allegato 2 del decreto ministeriale 28 maggio 2021, n. 247860, nella tabella "SPECIFICA GRUPPI/VARIETÀ UVE DA VINO DOP/IGP" sono riportate le corrispondenze tra gli SV e le varietà.

25) Per le casistiche in cui l'impresa ha investito nella prevenzione del danno (si pensi, per esempio, all'ipotesi delle reti antigrandine) assicurando solo la superficie restante - inferiore al 50% - si deve procedere comunque all'abbattimento del 50% dell'aiuto concedibile?

R.: La normativa dispone che "gli aiuti concessi sono ridotti del 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa".

Si sottolinea che è possibile assicurare il prodotto, sebbene tutelato con interventi di protezione



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

danno (es.: sotto rete antigrandine), e comunque anche contro altre avversità non preventivate nell'intervento di investimento precauzionale.